Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 74 del 31 marzo 2011 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 31 marzo 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

N. 87

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 23 febbraio 2011.

Formato per l'invio dei progetti di zonizzazione e di classificazione del territorio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

DECRETO 25 febbraio 2011.

Definizioni delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 23 febbraio 2011.

Formato per l'invio dei progetti di zonizzazione e di classificazione del territorio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante l'attuazione della direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria e per un'aria più pulita in Europa;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 155/2010, secondo cui, nel rispetto dei criteri introdotti dall'appendice I di tale decreto, il territorio nazionale deve essere suddiviso dalle regioni e province autonome in zone e in agglomerati da classificare per la valutazione della qualità dell'aria ambiente;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo n. 155/2010, secondo cui le zone e gli agglomerati individuati all'esito della zonizzazione devono essere classificati in funzione del raffronto tra i livelli di una serie di sostanze inquinanti e le soglie di valutazione superiori o inferiori previste dall'allegato II di tale decreto;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo n. 155/2010, nel quale si disciplina la classificazione del territorio in relazione all'ozono;

Visto in particolare l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 155/2010, secondo cui i progetti di zonizzazione e di classificazione sono trasmessi dalle regioni e dalle province autonome all'esame del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, nonché dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, su supporto informatico non riscrivibile, utilizzando, ove disponibile, un apposito formato da individuare mediante decreto del Ministro dell'ambiente;

Considerato che la definizione di un apposito formato per la trasmissione dei progetti permette di uniformare le modalità di comunicazione e presentazione dei dati e di semplificare l'esame dei progetti stessi;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, il quale impone alle pubbliche amministrazioni appositi obblighi di diffusione dei dati e delle informazioni ambientali;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE);

Tenuto conto degli approfondimenti svolti nelle riunioni del Coordinamento istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 155/2010 tra gli enti e le autorità competenti all'attuazione di tale decreto;

Decreta:

Articolo unico

Formato per la trasmissione dei progetti di zonizzazione e di classificazione del territorio

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, definisce, in allegato, il formato che le regioni e le province autonome utilizzano per trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale i progetti di zonizzazione del territorio e di classificazione delle zone e degli agglomerati previsti da tale decreto legislativo.

2. Ai fini del rispetto degli obblighi di diffusione delle informazioni ambientali imposti dalla vigente normativa, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura che siano messi a disposizione, tramite il proprio sito internet, i progetti di cui al comma 1, all'esito dell'esame previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e le relative elaborazioni cartografiche riferite all'intero territorio nazionale.

Roma, 23 febbraio 2011

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

1. Introduzione

Ai fini della trasmissione dei progetti di zonizzazione e di classificazione previsti dall'articolo 3, dall'articolo 4 e dall'articolo 8 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, la documentazione da inviare consiste in:

- dati territoriali georeferenziati e/o tabellari e relativi metadati;
- una relazione sintetica circa l'istruttoria svolta per l'individuazione delle zone e degli agglomerati e per la relativa classificazione con l'indicazione dei criteri utilizzati in applicazione dell'appendice I del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e con l'indicazione degli esiti del monitoraggio e delle valutazioni utilizzati ai fini della classificazione.

All'esito dell'istruttoria diretta all'individuazione delle zone e agglomerati, la rappresentazione delle stesse può seguire due modalità:

1. Zone e agglomerati coincidenti con i confini delle unità amministrative (limiti comunali);
2. Zone e agglomerati non coincidenti con i confini delle unità amministrative (limiti comunali).

Per la prima modalità di rappresentazione, è raccomandata, per la trasmissione al Ministero dell'ambiente, la predisposizione di dati territoriali georeferenziati (shapefile); se non si dispone degli strumenti necessari per elaborare i dati territoriali georeferenziati, la trasmissione dei dati territoriali deve avvenire in forma tabellare utilizzando i formati dell'appendice I e dell'appendice III.

Per la seconda modalità di rappresentazione, la predisposizione di dati territoriali georeferenziati è obbligatoria.

In entrambi i casi, i dati territoriali devono essere accompagnati dai relativi metadati e deve essere allegata la sopra indicata relazione.

Per agevolare la predisposizione dei dati e dei relativi metadati sono disponibili sul sito internet del Ministero dell'ambiente, in relazione a ciascuna regione e provincia autonoma:

a. la struttura dello strato informativo (in formato .shp e .xls) per la descrizione e la classificazione delle zone e degli agglomerati e la relativa scheda metadato;

b. lo strato informativo (in formato .shp e .xls) contenente i limiti amministrativi comunali, predisposto per l'associazione delle zone e degli agglomerati con i comuni, e la relativa scheda metadato.

Il sistema di riferimento utilizzato per la predisposizione di tali strati informativi è il WGS84/UTM32.

2. Modalità di trasmissione della documentazione

2.1. Lettera di accompagnamento al supporto informatico

La documentazione in formato digitale dovrà essere accompagnata da una lettera che riporta:

- causale dell'invio;
- mittente;
- breve descrizione del contenuto dei supporti inviati;
- numero totale dei supporti, numero delle copie, numero dei supporti per ogni copia.

2.2. Custodia del supporto informatico

La documentazione dovrà essere consegnata all'interno di uno o più supporti informatici muniti di custodia rigida. La custodia rigida dovrà contenere una copertina che riporta sul fronte le seguenti informazioni:

- titolo esaustivo del contenuto del supporto (es. Zonizzazione ai sensi del D.Lgs 155/2010 – Regione XX);
- ente responsabile (es. Regione XX);
- causale dell'invio (es. Trasmissione ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 155/2010);
- numero del supporto nel caso in cui questo sia stato inviato assieme ad altri supporti (es. CD 4/6).

Sul retro della copertina dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- schema dell'organizzazione delle cartelle presenti nel supporto informatico;
- sistema operativo e software utilizzati per la produzione dei file;
- eventuali software necessari per la visualizzazione.

Sul retro della custodia rigida dovranno inoltre essere riportati indirizzo e recapiti del contatto dell'ente responsabile a cui rivolgersi per eventuali chiarimenti in merito alla documentazione trasmessa.

2.3. File leggimi

All'interno del supporto dovrà essere presente un file leggimi.doc nel quale sono riportate le informazioni descritte ai punti 2.1 e 2.2.

2.4. Caratteristiche supporto informatico

Il supporto informatico dovrà essere non riscrivibile.

2.5. Destinatario della trasmissione

La documentazione deve essere integralmente inviata, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma), che al Dipartimento Stato dell'ambiente e metrologia ambientale dell'Ispra (Via Vitaliano Brancati 48, 00144 Roma).

3. Modalità di predisposizione dei dati territoriali georeferenziati

3.1. Sistema di riferimento

Tutti i dati territoriali dovranno essere georeferenziati secondo il sistema WGS84, adottando la proiezione cilindrica traversa di Gauss, nella versione UTM (Universal Transverse Mercator).

I dati territoriali dovranno far riferimento al fuso della regione o provincia autonoma interessata secondo la seguente tabella:

Cod. ISTAT	**Territorio**	**Fuso**
13	Abruzzo	33
17	Basilicata	33
18	Calabria	33
15	Campania	33
08	Emilia Romagna	32
06	Friuli Venezia Giulia	33
12	Lazio	33
07	Liguria	32
03	Lombardia	32
11	Marche	33
14	Molise	33
01	Piemonte	32
16	Puglia	33
20	Sardegna	32
19	Sicilia	33
09	Toscana	32
04	Trentino Alto Adige	32
10	Umbria	33
02	Valle D'Aosta	32
05	Veneto	32
0422	P.A. Trento	32
0421	P.A. Bolzano	32

Al fine di assicurare la conversione dei dati georeferenziati con altri sistemi al sistema WGS/UTM fusi 32/33, è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente un apposito software (ReGeo).

3.2. Contenuto e formato dei dati territoriali

La documentazione da trasmettere al Ministero dell'ambiente deve includere, indipendentemente dalla modalità di rappresentazione seguita:

1. uno strato informativo contenente la zonizzazione del territorio corredata dalla classificazione ed il relativo metadato;

2. uno strato informativo contenente l'associazione tra le zone e degli agglomerati ed i limiti amministrativi comunali ed il relativo metadato.

3.2.1. Strato informativo contenente la zonizzazione del territorio e relativa classificazione

L'appendice I contiene il formato per la predisposizione dello strato informativo relativo alla zonizzazione e alla classificazione del territorio, corredato dalla relativa legenda contenente la descrizione dei contenuti dei singoli campi e le indicazioni sulle modalità di compilazione dei medesimi. Il formato dovrà essere completato con i relativi dati ed informazioni.

Il file prodotto dalla regione o provincia autonoma dovrà essere nominato come segue:

NomeRegione_Zone_aaaammgg.shp

dove **aaaa** indica l'anno, **mm** indica il mese e **gg** indica il giorno corrispondenti alla data di produzione del file.

3.2.2. Metadato relativo allo strato informativo contenente la zonizzazione del territorio e relativa classificazione

L'appendice II contiene il formato del metadato, in parte già compilato dal Ministero dell'ambiente, che ciascuna regione o provincia autonoma dovrà completare con i relativi dati. Sul sito del Ministero dell'ambiente sono disponibili documenti tecnici di approfondimento alla compilazione della scheda metadato.

Il file prodotto dalla regione o provincia autonoma dovrà essere nominato come segue:

NomeRegione_ Zone**_aaaammgg_**M.xls

dove **aaaa** indica l'anno, **mm** indica il mese e **gg** indica il giorno corrispondenti alla data di produzione del file.

3.2.3. Strato informativo contenente l'associazione tra le zone e gli agglomerati ed i limiti amministrativi comunali

L'appendice III contiene il formato per la predisposizione dello strato informativo contenente l'associazione tra le zone e gli agglomerati ed i limiti amministrativi comunali, corredato dalla relativa legenda contenente la descrizione dei contenuti dei singoli campi e le indicazioni sulle modalità di compilazione dei medesimi. Il formato dovrà essere completato con i relativi dati ed informazioni.

Il file prodotto dalla regione o provincia autonoma dovrà essere nominato come segue:

NomeRegione_ Comuni_Zone_**aaaammgg**.shp

dove **aaaa** indica l'anno, **mm** indica il mese e **gg** indica il giorno corrispondenti alla data di produzione del file.

Nel caso in cui si utilizzi la modalità di rappresentazione basata su zone e agglomerati non coincidenti con i limiti amministrativi, lo strato informativo di cui al presente paragrafo deve essere prodotto mediante opportune elaborazioni in ambiente GIS.

3.2.4. Metadato dello strato informativo contenente l'associazione tra le zone e agglomerati ed i limiti amministrativi comunali

L'appendice IV contiene il formato del metadato in parte già compilato dal Ministero dell'ambiente, che ciascuna regione o provincia autonoma dovrà completare con i relativi dati. Sul sito del Ministero dell'ambiente sono disponibili documenti tecnici di approfondimento alla compilazione della scheda metadato.

Il file prodotto dalla regione o provincia autonoma dovrà essere nominato come segue:

NomeRegione_ Comune_Zone_**aaaammgg_**M.xls

dove **aaaa** indica l'anno, **mm** indica il mese e **gg** indica il giorno corrispondenti alla data di produzione del file.

APPENDICE I:

Formato dello strato informativo contenente la zonizzazione del territorio regionale e la relativa classificazione

ZONE_CODE	ZONE_NAME	ZONE_TYPE	POLL_TARG	SH_AT	SE_AT	NH_H_AT	NH_Y_AT	NV_AT	P_D_AT	P_Y_AT	P2_5_Y_AT	L_AT	B_AT	C_AT	O_H	O_V	AS_AT	CD_AT	NI_AT	BAP_AT	NEW_SUB

Legenda:

Nome campo	**Descrizione**
ZONE_CODE	Codice della zona o dell'agglomerato: CCXXYY CC = IT XX = cod. ISTAT Regione YY= numero progressivo della zona. In caso di nuova zona o zona modificata (nella geometria e/o per gli inquinanti e relativi obiettivi di protezione) rispetto alla zonizzazione dichiarata nel Questionario 2009 deve essere attribuito un nuovo codice; i vecchi codici non possono essere riutilizzati. Si consiglia, in tale caso, di proseguire la sequenza numerica già utilizzata nel Questionario 2009.
ZONE_NAME	Nome completo della zona o agglomerato
ZONE_TYPE	Tipologia della zona: ▪ ag = agglomerato ▪ nonag= non agglomerato
POLL_TARG	Inquinante/i per i quali la zona/agglomerato è stata delimitata in relazione agli obiettivi di protezione: ▪ SH = SO_2 obiettivo salute umana; ▪ SE = SO_2 obiettivo ecosistemi; ▪ NH = NO_2 obiettivo salute umana; ▪ NV = NO_x obiettivo vegetazione; ▪ P = PM10 obiettivo salute umana; ▪ P2_5 = PM2,5 obiettivo salute umana; ▪ L = Piombo obiettivo salute umana; ▪ C = CO obiettivo salute umana; ▪ B = Benzene obiettivo salute umana; ▪ O_H = Ozono obiettivo salute umana; ▪ O_V = Ozono obiettivo vegetazione; ▪ As = Arsenico obiettivo salute umana; ▪ Cd = Cadmio obiettivo salute umana; ▪ Ni = Nichel obiettivo salute umana; ▪ BaP = Benzo(a)pirene obiettivo salute umana. Se una zona/agglomerato è definita per più di un inquinante, questi dovranno essere separati dal simbolo "**;**".

Nome campo	**Descrizione**
SH_AT	Classificazione delle zone/agglomerati (art. 4 D.Lgs.155/2010) in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT) e inferiore (LAT) per il biossido di zolfo (obiettivo protezione salute umana, Valore Limite (VL) 24 ore) indicate nell'All. II, sezione 1, paragrafo 1 del D.Lgs.155/2010. Compilare il campo con le seguenti possibili voci: ▪ "LAT" ; ▪ "UAT"; ▪ "UAT-LAT"; dove per "LAT", "UAT" e "UAT-LAT" si intende che i livelli sono stimati rispettivamente minori della soglia di valutazione inferiore, maggiori della soglia di valutazione superiore e compresi tra la soglia di valutazione superiore e la soglia di valutazione inferiore. Se si ricorre alla valutazione supplementare (SA) in base alla procedura stabilita nell'All. II, sezione II del D.Lgs.155/2010, compilare il campo con le seguenti possibili voci: ▪ "LAT_SA"; ▪ "UAT_SA"; ▪ "UAT-LAT_SA"; dove per "LAT_SA", "UAT_SA" e "UAT-LAT_SA" si intende che i livelli sono stimati rispettivamente minori della soglia di valutazione inferiore, maggiori della soglia di valutazione superiore e compresi tra la soglia di valutazione superiore e la soglia di valutazione inferiore. Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione.

Nome campo	**Descrizione**
SE_AT	Classificazione delle zone/agglomerati (art. 4 D.Lgs. 155/2010) in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT) e inferiore (LAT) per il biossido di zolfo (obiettivo protezione vegetazione, Livello Critico media invernale) indicate nell'All. II, sezione 1, paragrafo 1 del D.Lgs. 155/2010. Compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT" oppure "UAT" oppure "UAT-LAT". Se si ricorre alla valutazione supplementare (SA) in base alla procedura stabilita nell'All. II, sezione II del D.Lgs. 155/2010, compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT_SA" oppure "UAT_SA" oppure "UAT-LAT_SA". Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione.
NH_h_AT	Classificazione delle zone/agglomerati (art. 4 D.Lgs. 155/2010) in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT) e inferiore (LAT) per il biossido di azoto (obiettivo protezione salute umana, VL orario) indicate nell'All. II, sezione 1, paragrafo 2 del D.Lgs. 155/2010. Compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT" oppure "UAT" oppure "UAT-LAT". Se si ricorre alla valutazione supplementare (SA) in base alla procedura stabilita nell'All. II, sezione II del D.Lgs. 155/2010, compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT_SA" oppure "UAT_SA" oppure "UAT-LAT_SA". Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione.

Nome campo	**Descrizione**
NH_y_AT	Classificazione delle zone/agglomerati (art. 4 D.Lgs. 155/2010) in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT) e inferiore (LAT) per il biossido di azoto (obiettivo protezione salute umana, VL annuale) indicate nell'All. II, sezione 1, paragrafo 2 del D.Lgs. 155/2010. Compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT" oppure "UAT" oppure "UAT-LAT". Se si ricorre alla valutazione supplementare (SA) in base alla procedura stabilita nell'All. II, sezione II del D.Lgs. 155/2010, compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT_SA" oppure "UAT_SA" oppure "UAT-LAT_SA". Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione.
NV_AT	Classificazione delle zone/agglomerati (art. 4 D.Lgs. 155/2010) in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT) e inferiore (LAT) per gli ossidi di azoto (obiettivo protezione della vegetazione, livello critico annuale) indicate nell'All. II, sezione 1, paragrafo 2 del D.Lgs. 155/2010. Compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT" oppure "UAT" oppure "UAT-LAT". Se si ricorre alla valutazione supplementare (SA) in base alla procedura stabilita nell'All. II, sezione II del D.Lgs. 155/2010, compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT_SA" oppure "UAT_SA" oppure "UAT-LAT_SA". Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione.

Nome campo	**Descrizione**
P_d_AT	Classificazione delle zone/agglomerati (art. 4 D.Lgs. 155/2010) in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT) e inferiore (LAT) per il materiale particolato PM10 (obiettivo protezione salute umana, VL giornaliero) indicate nell'All. II, sezione 1, paragrafo 3 del D.Lgs. 155/2010. Compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT" oppure "UAT" oppure "UAT-LAT". Se si ricorre alla valutazione supplementare (SA) in base alla procedura stabilita nell'All. II, sezione II del D.Lgs. 155/2010, compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT_SA" oppure "UAT_SA" oppure "UAT-LAT_SA". Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione.
P_y_AT	Classificazione delle zone/agglomerati (art. 4 D.Lgs. 155/2010) in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT) e inferiore (LAT) per il materiale particolato PM10 (obiettivo protezione salute umana; VL annuale) indicate nell'All. II, sezione 1, paragrafo 3 del D.Lgs. 155/2010. Compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT" oppure "UAT" oppure "UAT-LAT". Se si ricorre alla valutazione supplementare (SA) in base alla procedura stabilita nell'All. II, sezione II del D.Lgs. 155/2010, compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT_SA" oppure "UAT_SA" oppure "UAT-LAT_SA". Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione.

Nome campo	**Descrizione**
P2_5_y_AT	Classificazione delle zone/agglomerati (art. 4 D.Lgs. 155/2010) in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT) e inferiore (LAT) per il materiale particolato PM2,5 (obiettivo protezione salute umana; VL annuale) indicate nell'All. II, sezione 1, paragrafo 3 del D.Lgs. 155/2010; Compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT" oppure "UAT" oppure "UAT-LAT". Se si ricorre alla valutazione supplementare (SA) in base alla procedura stabilita nell'All. II, sezione II del D.Lgs. 155/2010, compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT_SA" oppure "UAT_SA" oppure "UAT-LAT_SA". Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione.
L_AT	Classificazione delle zone/agglomerati (art. 4 D.Lgs. 155/2010) in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT)e inferiore (LAT) per il piombo (obiettivo protezione salute umana, VL annuale) indicate nell'All. II, sezione 1, paragrafo 4 del D.Lgs. 155/2010. Compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT" oppure "UAT" oppure "UAT-LAT". Se si ricorre alla valutazione supplementare (SA) in base alla procedura stabilita nell'All. II, sezione II del D.Lgs. 155/2010, compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT_SA" oppure "UAT_SA" oppure "UAT-LAT_SA". Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione.

Nome campo	**Descrizione**
B_AT	Classificazione delle zone/agglomerati (art. 4 D.Lgs. 155/2010) in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT) e inferiore (LAT) per il benzene (obiettivo protezione salute umana, VL annuale) indicate nell'All. II, sezione 1, paragrafo 5 del D.Lgs. 155/2010; Compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT" oppure "UAT" oppure "UAT-LAT". Se si ricorre alla valutazione supplementare (SA) in base alla procedura stabilita nell'All. II, sezione II del D.Lgs. 155/2010, compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT_SA" oppure "UAT_SA" oppure "UAT-LAT_SA". Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione.
C_AT	Classificazione delle zone/agglomerati (art. 4 D.Lgs. 155/2010) in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT) e inferiore (LAT) per il monossido di carbonio (obiettivo protezione salute umana, VL media giornaliera su 8 ore) indicate nell'All. II, sezione 1, paragrafo 6 del D.Lgs.155/2010. Compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT" oppure "UAT" oppure "UAT-LAT". Se si ricorre alla valutazione supplementare (SA) in base alla procedura stabilita nell'All. II, sezione II del D.Lgs. 155/2010, compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT_SA" oppure "UAT_SA" oppure "UAT-LAT_SA". Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione.

Nome campo	**Descrizione**
As_AT	Classificazione delle zone/agglomerati (art. 4 D.Lgs. 155/2010) in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT) e inferiore (LAT) per l'arsenico (obiettivo protezione salute umana, valore obiettivo) indicate nell'All. II, sezione 1, paragrafo 7 del D.Lgs. 155/2010; Compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT" oppure "UAT" oppure "UAT-LAT". Se si ricorre alla valutazione supplementare (SA) in base alla procedura stabilita nell'All. II, sezione II del D.Lgs. 155/2010, compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT_SA" oppure "UAT_SA" oppure "UAT-LAT_SA". Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione.
Cd_AT	Classificazione delle zone/agglomerati (art. 4 D.Lgs. 155/2010) in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT) e inferiore (LAT) per il cadmio (obiettivo protezione salute umana, valore obiettivo) indicate nell'All. II, sezione 1, paragrafo 7 del D.Lgs. 155/2010; Compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT" oppure "UAT" oppure "UAT-LAT". Se si ricorre alla valutazione supplementare (SA) in base alla procedura stabilita nell'All. II, sezione II del D.Lgs. 155/2010, compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT_SA" oppure "UAT_SA" oppure "UAT-LAT_SA". Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione.

Nome campo	**Descrizione**
Ni_AT	Classificazione delle zone/agglomerati (art. 4 D.Lgs. 155/2010) in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT) e inferiore (LAT) per il nichel (obiettivo protezione salute umana, valore obiettivo) indicate nell'All. II, sezione 1, paragrafo 7 del D.Lgs. 155/2010; Compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT" oppure "UAT" oppure "UAT-LAT". Se si ricorre alla valutazione supplementare (SA) in base alla procedura stabilita nell'All. II, sezione II del D.Lgs. 155/2010, compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT_SA" oppure "UAT_SA" oppure "UAT-LAT_SA". Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione.
BaP_AT	Classificazione delle zone/agglomerati (art. 4 D.Lgs. 155/2010) in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT) e inferiore (LAT) per il benzo(a)pirene (obiettivo protezione salute umana, valore obiettivo) indicate nell'All. II, sezione 1, paragrafo 7 del D.Lgs. 155/2010; Compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT" oppure "UAT" oppure "UAT-LAT". Se si ricorre alla valutazione supplementare (SA) in base alla procedura stabilita nell'All. II, sezione II del D.Lgs. 155/2010, compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT_SA" oppure "UAT_SA" oppure "UAT-LAT_SA". Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione.

Nome campo	**Descrizione**
O_H	Classificazione delle zone/agglomerati (art. 4 D.Lgs. 155/2010) ai fini della protezione della salute umana in relazione all'obiettivo a lungo termine (LTO) previsto nell'All. VII, paragrafo 3, secondo i criteri indicati nell'art.8 del D.Lgs. 155/2010; compilare il campo con le seguenti possibili voci: ▪ "LTO_L"; ▪ "LTO_U"; dove per "LTO_L" e "LTO_U" si intende che i livelli sono stimati rispettivamente minori o maggiori dell'obiettivo a lungo termine. Se si ricorre alla valutazione supplementare (SA) in base alla procedura stabilita nell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 155/2010, compilare il campo con le seguenti possibili voci: ▪ "LTO_L_SA"; ▪ "LTO_U_SA". dove per "LTO_L_SA" e "LTO_U_SA" si intende che i livelli sono stimati rispettivamente minori o maggiori dell'obiettivo a lungo termine. Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione.
O_V	Classificazione delle zone/agglomerati (art. 4 D.Lgs. 155/2010) ai fini della protezione della vegetazione in relazione all'obiettivo a lungo termine (LTO) previsto nell'All. VII, paragrafo 3, secondo i criteri indicati nell'art.8 del D.Lgs. 155/2010; Compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LTO_L" oppure "LTO_U"; Se si ricorre alla valutazione supplementare (SA) in base alla procedura stabilita nell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 155/2010, compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LTO_L_SA" oppure ""LTO_U_SA". Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione.

Nome campo	**Descrizione**
NEW_SUB	Indicare se trattasi di nuova zona/agglomerato o di zona/agglomerato modificata (nella geometria e/o per gli inquinanti e relativi obiettivi di protezione) rispetto alla zonizzazione dichiarata nel Questionario 2009, secondo i seguenti possibili casi: ▪ y = nuova zona/agglomerato o zona/agglomerato modificata (nella geometria e/o per gli inquinanti e relativi obiettivi di protezione) rispetto alla zonizzazione dichiarata nel Questionario 2009; ▪ n = zona coincidente con la zonizzazione dichiarata nel Questionario 2009.

APPENDICE II

Formato della scheda metadato dello strato informativo contenente la zonizzazione del territorio regionale e la relativa classificazione

1. Ai fini dell'utilizzo del formato che segue i campi da compilare o integrare sono contrassegnati con una 'X' nell'ultima colonna

ID	Informazione richiesta	Valore	
1.1	Titolo della risorsa	Nome Regione/P.A. - Zonizzazione e classificazione del territorio ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 155/2010	
1.2	Breve descrizione della risorsa	Lo strato informativo contiene la suddivisione del territorio in zone ed agglomerati e la classificazione ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente	
1.3	Tipo di risorsa	Dataset	
1.4	Risorsa on line		
1.5	Identificatore unico		
1.6	Identificatore di livello superiore		
1.7	Altri dettagli		
1.8	Informazioni supplementari	La tabella associata contiene le seguenti informazioni: ZONE_CODE, ZONE_NAME, ZONE_TYPE, POLL_TARG, SH_AT, SE_AT, NH_H_AT, NH_Y_AT, NV_AT, P_D_AT, P_Y_AT, P2_5_Y_AT, L_AT, B_AT, C_AT, O_H, O_V, AS_AT, CD_AT, NI_AT, BAP_AT, NEW_SUB	
1.9	Formato di rappresentazione		X
1.10	Tipo di rappresentazione spaziale		X
1.11	Lingua della risorsa	ITA	

ID	Informazione richiesta	Valore	
1.12	Nome file	Nome Regione/P.A._Zone_aaaammgg.shp / .xls	X
2.1	Argomento (Topic Category)	Ambiente	
3.1	Parola chiave	Zone sottoposte a gestione/limitazioni/regolamentazione e unità con obbligo di comunicare dati	
3.2.a	Thesaurus - nome	GEMET - INSPIRE themes, version 1.0	
3.2.b	Thesaurus - tipo di data	Pubblicazione	
3.2.c	Thesaurus - data	2008-06-01	
3.1	Parola chiave	qualità dell'aria	
3.2.a	Thesaurus - nome	GEMET - Themes, version 2.4	
3.2.b	Thesaurus - tipo di data	Pubblicazione	
3.2.c	Thesaurus - data	2010-01-13	
4.1a	Riquadro di delimitazione geografica (latitudine nord)	Campo precompilato dal Ministero dell'ambiente per ciascuna Regione/P.A.	
4.1b	Riquadro di delimitazione geografica (latitudine sud)	Campo precompilato dal Ministero dell'ambiente per ciascuna Regione/P.A.	
4.1c	Riquadro di delimitazione geografica (longitudine est)	Campo precompilato dal Ministero dell'ambiente per ciascuna Regione/P.A.	
4.1d	Riquadro di delimitazione geografica (longitudine ovest)	Campo precompilato dal Ministero dell'ambiente per ciascuna Regione/P.A.	
4.2	Territorio interessato	Nome Regione/P.A.	
5.1.a	Estensione temporale dal		
5.1.b	Estensione temporale al		

ID	Informazione richiesta	Valore	
5.2	Data di pubblicazione della risorsa		
5.3	Data dell'ultima revisione della risorsa		
5.4	Data di creazione della risorsa		X
6.1	Genealogia - processo di produzione		X
6.2.a	Risoluzione spaziale dei dati: Scala equivalente		X
6.2.b	Risoluzione spaziale dei dati: Distanza		
7.1	Sistema di riferimento dei dati	WGS84/UTM 32N	
8.1.a	Titolo delle specifiche a cui la risorsa è conforme		
8.1.b	Data delle specifiche a cui la risorsa è conforme		
8.1.c	Tipo di data delle specifiche a cui la risorsa è conforme		
8.2	Grado di conformità		
9.1	Condizioni applicabili all'accesso e all'uso	Uso gratuito del dato, obbligo di citazione della fonte	
9.2a	Limitazioni all'accesso pubblico - Vincoli di accesso	Proprietà intellettuale dei dati	
9.2b	Limitazioni all'accesso pubblico – Altri vincoli		
9.2c	Limitazioni all'accesso pubblico – Vincoli di sicurezza	Non classificato	
9.3	Vincoli di fruibilità	Proprietà intellettuale dei dati	

ID	Informazione richiesta	Valore	
10.1.a	Parte responsabile dei dati – Nome dell'ente		X
10.1.b	Parte responsabile dei dati – Indirizzo e-mail		X
10.1.c	Parte responsabile dei dati – Numero di telefono		X
10.1.d	Parte responsabile dei dati – Indirizzo web		X
10.2	Parte responsabile dei dati – Ruolo		X
11.1.a	Formato di distribuzione – Nome		X
11.1.b	Formato di distribuzione – Versione		
11.2.a	Distributore – Denominazione	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per le Valutazioni Ambientali - Divisione III Inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico	
11.2.b	Distributore – Indirizzo e-mail	dva-div3ia@minambiente.it	
11.2.c	Distributore – Numero di telefono	0657223001	
11.2.d	Distributore – Indirizzo web	www.dsa.minambiente.it	
11.2.e	Distributore – Ruolo	Distributore	
12.1.a	Soggetto responsabile dei metadati - Denominazione	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per le Valutazioni Ambientali - Divisione III Inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico	
12.1.b	Soggetto responsabile dei metadati - Indirizzo e-mail	dva-div3ia@minambiente.it	

ID	Informazione richiesta	Valore	
12.1.c	Soggetto responsabile dei metadati - Numero di telefono	0657223001	
12.1.d	Soggetto responsabile dei metadati - Indirizzo web	www.dsa.minambiente.it	
12.2	Soggetto responsabile dei metadati - Ruolo	punto di contatto	
12.1.a	Soggetto responsabile dei metadati - Denominazione		X
12.1.b	Soggetto responsabile dei metadati - Indirizzo e-mail		X
12.1.c	Soggetto responsabile dei metadati - Numero di telefono		X
12.1.d	Soggetto responsabile dei metadati - Indirizzo web		X
12.2	Soggetto responsabile dei metadati - Ruolo	punto di contatto	
12.3	Data dei Metadati		X
12.4	Lingua dei metadati	ITA	
12.5	Identificatore univoco del file di metadati		
12.6	Identificatore univoco metadati di rango superiore		
13	Frequenza di aggiornamento	non pianificato	

APPENDICE III

Formato dello strato informativo contenente l'associazione tra le zone e gli agglomerati ed i limiti amministrativi comunali

1. Ai fini dell'utilizzo del formato che segue i campi da compilare o integrare sono contrassegnati con una 'X' nell'ultima colonna della legenda

ISTAT_CODE	LAU2_CODE	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	Z_CODE	Z_CODE_09	Z_CODE_08	Z_CODE_07	Z_CODE_06	Z_CODE_05	Z_CODE2	Z_CODE2_09	Z_CODE2_08	Z_CODE2_07	Z_CODE2_06	Z_CODE2_05	Z_CODE3	Z_CODE3_09	Z_CODE3_08	Z_CODE3_07	Z_CODE3_06	Z_CODE3_05	Z_CODE4	Z_CODE4_09	Z_CODE4_08	Z_CODE4_07	Z_CODE4_06	Z_CODE4_05

Legenda:

Nome campo	**Descrizione**	
ISTAT_CODE	Codice ISTAT del Comune	
LAU2_CODE	Codice Local Administrative Unit Level 2 - EUROSTAT	
REGIONE	Nome regione o provincia autonoma	
PROVINCIA	Nome Provincia	
COMUNE	Nome Comune	
Z_CODE	Codice della zona/agglomerato a cui appartiene il comune; equivalente al campo ZONE_CODE dello strato informativo delle zone	X
Z_CODE_09	Codice della zona/agglomerato a cui apparteneva il comune in base ai dati comunicati con il Questionario 2009	X
Z_CODE_08	Codice della zona/agglomerato a cui apparteneva il comune in base ai dati comunicati con il Questionario 2008	
Z_CODE_07	Codice della zona/agglomerato a cui apparteneva il comune in base ai dati comunicati con il Questionario 2007	
Z_CODE_06	Codice della zona/agglomerato a cui apparteneva il comune in base ai dati comunicati con il Questionario 2006	
Z_CODE_05	Codice della zona/agglomerato a cui apparteneva il comune in base ai dati comunicati con il Questionario 2005	
Z_CODE2	Il campo deve essere compilato solo nel caso in cui il comune appartiene a più zone; in tal caso deve essere indicato il codice dell'ulteriore zona delimitata sul territorio con riferimento ad un diverso	X

Nome campo	**Descrizione**	
	inquinate a cui appartiene il comune	
Z_CODE2_09	Codice dell'ulteriore zona/agglomerato a cui apparteneva il comune in base ai dati comunicati con il Questionario 2009	X
Z_CODE2_08	Codice dell'ulteriore zona/agglomerato a cui apparteneva il comune in base ai dati comunicati con il Questionario 2008	
Z_CODE2_07	Codice dell'ulteriore zona/agglomerato a cui apparteneva il comune in base ai dati comunicati con il Questionario 2007	
Z_CODE2_06	Codice dell'ulteriore zona/agglomerato a cui apparteneva il comune in base ai dati comunicati con il Questionario 2006	
Z_CODE2_05	Codice dell'ulteriore zona/agglomerato a cui apparteneva il comune in base ai dati comunicati con il Questionario 2005	
Z_CODE3	Il campo deve essere compilato solo nel caso in cui il comune appartiene a più zone; in tal caso deve essere indicato il codice dell'ulteriore zona delimitata sul territorio con riferimento ad un diverso inquinate, a cui appartiene il comune	X
Z_CODE3_09	Codice dell'ulteriore zona/agglomerato a cui apparteneva il comune in base ai dati comunicati con il Questionario 2009	X
Z_CODE3_08	Codice dell'ulteriore zona/agglomerato a cui apparteneva il comune in base ai dati comunicati con il Questionario 2008	
Z_CODE3_07	Codice dell'ulteriore zona/agglomerato a cui apparteneva il comune in base ai dati comunicati con il Questionario 2007	
Z_CODE3_06	Codice dell'ulteriore zona/agglomerato a cui apparteneva il comune in base ai dati comunicati	

Nome campo	**Descrizione**	
	con il Questionario 2006	
Z_CODE3_05	Codice dell'ulteriore zona/agglomerato a cui apparteneva il comune in base ai dati comunicati con il Questionario 2005	
Z_CODE4	Il campo deve essere compilato solo nel caso in cui il comune appartiene a più zone; in tal caso deve essere indicato il codice dell'ulteriore zona delimitata sul territorio con riferimento ad un diverso inquinate, a cui appartiene il comune	X
Z_CODE3_09	Codice dell'ulteriore zona/agglomerato a cui apparteneva il comune in base ai dati comunicati con il Questionario 2009	X
Z_CODE3_08	Codice dell'ulteriore zona/agglomerato a cui apparteneva il comune in base ai dati comunicati con il Questionario 2008	
Z_CODE3_07	Codice dell'ulteriore zona/agglomerato a cui apparteneva il comune in base ai dati comunicati con il Questionario 2007	
Z_CODE3_06	Codice dell'ulteriore zona/agglomerato a cui apparteneva il comune in base ai dati comunicati con il Questionario 2006	
Z_CODE3_05	Codice dell'ulteriore zona/agglomerato a cui apparteneva il comune in base ai dati comunicati con il Questionario 2005	

APPENDICE IV

Formato della scheda metadato dello strato informativo contenente l'associazione tra le zone/agglomerati ed i limiti amministrativi comunali

1. Ai fini dell'utilizzo del formato che segue i campi da compilare o integrare sono contrassegnati con una 'X' nell'ultima colonna

ID	Informazione richiesta	Valore	
1.1	Titolo della risorsa	Nome Regione/P.A.- Zonizzazione e classificazione del territorio ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 155/2010 - Associazione tra le zone ed i limiti amministrativi comunali	X
1.2	Breve descrizione della risorsa	Lo strato informativo contiene l'associazione tra le zone e gli agglomerati ed i limiti amministrativi comunali ISTAT 2010	
1.3	Tipo di risorsa	Dataset	
1.4	Risorsa on line		
1.5	Identificatore unico		
1.6	Identificatore di livello superiore		
1.7	Altri dettagli		

ID	Informazione richiesta	Valore	
1.8	Informazioni supplementari	La tabella associata contiene le seguenti informazioni: ISTAT_CODE, LAU2_CODE, REGIONE, PROVINCIA, COMUNE, Z_CODE, Z_CODE_09, Z_CODE_08, Z_CODE_07, Z_CODE_06, Z_CODE_05, Z_CODE2, Z_CODE2_09, Z_CODE2_08, Z_CODE2_07, Z_CODE2_06, Z_CODE2_05, Z_CODE3, Z_CODE3_09, Z_CODE3_08, Z_CODE3_07, Z_CODE3_06, Z_CODE3_05; Z_CODE4, Z_CODE4_09, Z_CODE4_08, Z_CODE4_07, Z_CODE4_06, Z_CODE4_05	
1.9	Formato di rappresentazione		X
1.10	Tipo di rappresentazione spaziale		X
1.11	Lingua della risorsa	ITA	
1.12	Nome file	Nome Regione/P.A._Comuni_Zone_aaaammgg. shp / .xls	X
2.1	Argomento (Topic Category)	Confini	
3.1	Parola chiave	Unità amministrative	
3.2.a	Thesaurus - nome	GEMET - INSPIRE themes, version 1.0	
3.2.b	Thesaurus - tipo di data	Pubblicazione	
3.2.c	Thesaurus - data	2008-06-01	
3.1	Parola chiave	Confine amministrativo	
3.2.a	Thesaurus - nome	GEMET - Themes, version 2.4	
3.2.b	Thesaurus - tipo di data	Pubblicazione	

ID	**Informazione richiesta**	**Valore**	
3.2.c	Thesaurus - data	2010-01-13	
4.1a	Riquadro di delimitazione geografica (latitudine nord)	Campo precompilato dal Ministero dell’ambiente per ciascuna Regione/P.A.	
4.1b	Riquadro di delimitazione geografica (latitudine sud)	Campo precompilato dal Ministero dell’ambiente per ciascuna Regione/P.A.	
4.1c	Riquadro di delimitazione geografica (longitudine est)	Campo precompilato dal Ministero dell’ambiente per ciascuna Regione/P.A.	
4.1d	Riquadro di delimitazione geografica (longitudine ovest)	Campo precompilato dal Ministero dell’ambiente per ciascuna Regione/P.A.	
4.2	Territorio interessato	Nome Regione/P.A.	X
5.1.a	Estensione temporale dal		
5.1.b	Estensione temporale al		
5.2	Data di pubblicazione della risorsa		
5.3	Data dell'ultima revisione della risorsa		
5.4	Data di creazione della risorsa		X
6.1	Genealogia - processo di produzione	Lo strato informativo deriva dallo strato dei limiti amministrativi comunali (fonte ISTAT aggiornamento 01/01/2010), suddiviso in base al territorio della Regione o Provincia Autonoma di interesse. I dati associati, forniti dall'ISTAT, sono stati integrati con le ulteriori informazioni descritte al punto "1.8 - Informazioni Supplementari". Campo da completare a cura della Regione/P.A.	X

ID	Informazione richiesta	Valore	
6.2.a	Risoluzione spaziale dei dati: Scala equivalente	25000	
6.2.b	Risoluzione spaziale dei dati: Distanza		
7.1	Sistema di riferimento dei dati	WGS84/UTM 32N	
8.1.a	Titolo delle specifiche a cui la risorsa è conforme		
8.1.b	Data delle specifiche a cui la risorsa è conforme		
8.1.c	Tipo di data delle specifiche a cui la risorsa è conforme		
8.2	Grado di conformità		
9.1	Condizioni applicabili all'accesso e all'uso	Uso gratuito del dato, obbligo di citazione della fonte	
9.2a	Limitazioni all'accesso pubblico - Vincoli di accesso	Proprietà intellettuale dei dati	
9.2b	Limitazioni all'accesso pubblico – Altri vincoli		
9.2c	Limitazioni all'accesso pubblico – Vincoli di sicurezza	Non classificato	
9.3	Vincoli di fruibilità	Proprietà intellettuale dei dati	
10.1.a	Parte responsabile dei dati – Nome dell'ente	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per le Valutazioni Ambientali	
10.1.b	Parte responsabile dei dati – Indirizzo e-mail	dva-div3ia@minambiente.it	
10.1.c	Parte responsabile dei dati – Numero di telefono	0657223001	
10.1.d	Parte responsabile dei dati – Indirizzo web	www.minambiente.it	
10.2	Parte responsabile dei dati – Ruolo	Autore	

ID	Informazione richiesta	Valore	
10.1.a	Parte responsabile dei dati – Nome dell'ente		X
10.1.b	Parte responsabile dei dati – Indirizzo e-mail		X
10.1.c	Parte responsabile dei dati – Numero di telefono		X
10.1.d	Parte responsabile dei dati – Indirizzo web		X
10.2	Parte responsabile dei dati – Ruolo		X
11.1.a	Formato di distribuizione – Nome		X
11.1.b	Formato di distribuzione – Versione		
11.2.a	Distributore – Denominazione	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per le Valutazioni Ambientali	
11.2.b	Distributore – Indirizzo e-mail	dva-div3ia@minambiente.it	
11.2.c	Distributore – Numero di telefono	0657223001	
11.2.d	Distributore – Indirizzo web	www.minambiente.it	
11.2.e	Distributore – Ruolo	Distributore	
12.1.a	Soggetto responsabile dei metadati - Denominazione	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per le Valutazioni Ambientali	
12.1.b	Soggetto responsabile dei metadati - Indirizzo e-mail	dva-div3ia@minambiente.it	
12.1.c	Soggetto responsabile dei metadati - Numero di telefono	0657223001	
12.1.d	Soggetto responsabile dei metadati - Indirizzo web	www.minambiente.it	
12.2	Soggetto responsabile dei metadati - Ruolo	punto di contatto	
12.1.a	Soggetto responsabile dei metadati - Denominazione		X

ID	Informazione richiesta	Valore	
12.1.b	Soggetto responsabile dei metadati - Indirizzo e-mail		X
12.1.c	Soggetto responsabile dei metadati - Numero di telefono		X
12.1.d	Soggetto responsabile dei metadati - Indirizzo web		X
12.2	Soggetto responsabile dei metadati - Ruolo	punto di contatto	
12.3	Data dei Metadati		X
12.4	Lingua dei metadati	ITA	
12.5	Identificatore univoco del file di metadati		
12.6	Identificatore univoco metadati di rango superiore		
13	Frequenza di aggiornamento	non pianificato	

11A03806

DECRETO 25 febbraio 2011.

Definizioni delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante Disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto direttoriale 11 dicembre 1997 di approvazione delle procedure per l'autorizzazione all'uso dei prodotti disinquinanti in mare;

Visto il decreto del Direttore generale per la difesa del mare del 23 dicembre 2002 di definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi;

Visto il decreto del Direttore generale per la protezione della natura del 24 febbraio 2004 di modifica del citato decreto direttoriale 23 dicembre 2002;

Visto il decreto direttoriale 31 marzo 2009 con il quale si riconosce l'impiegabilità in mare di prodotti composti da materiali inerti di origine naturale o sintetica, ad azione assorbente, per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi;

Visto il decreto direttoriale DEC/DPN/1928 del 29 ottobre 2007 di istituzione, presso la Direzione per la protezione della natura, di un tavolo tecnico finalizzato alla formalizzazione di uno schema di revisione del citato decreto direttoriale del 23 dicembre 2002;

Considerati gli esiti dei lavori del suddetto tavolo tecnico relativamente alle specifiche tecniche dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi e alla definizione dei nuovi metodi analitici finalizzati a valutare l'efficacia e l'ammissibilità all'impiego in mare dei suddetti prodotti;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla definizione di nuove procedure per il riconoscimento dell'idoneità tecnica e della ecocompatibilità dei prodotti assorbenti e disperdenti con l'ambiente marino;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 che ne fanno parte integrante, definisce le procedure amministrative e tecniche necessarie per conseguire il riconoscimento di idoneità esclusivamente dei prodotti da impiegare per la bonifica dell'ambiente marino dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi, appartenenti alle seguenti tipologie:

prodotti assorbenti di origine sintetica o naturale non inerti;

prodotti disperdenti di origine sintetica o naturale;

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Decreto i prodotti ad azione biologica e i prodotti di origine sintetica ad azione disinquinante non compresi nel precedente comma.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

prodotti assorbenti di origine sintetica o naturale non inerti: materiali insolubili di natura chimica utilizzati per rimuovere gli idrocarburi petroliferi sfruttando le loro capacità adsorbenti;

prodotti disperdenti di origine sintetica o naturale: agenti chimici che, attraverso un meccanismo di micellazione, favoriscono la dispersione degli idrocarburi petroliferi nella colonna d'acqua;

prodotti ad azione biologica: colture microbiologiche (batteri, funghi o lieviti), additivi enzimatici o additivi nutritivi ad azione biodegradante sugli idrocarburi petroliferi;

prodotti di origine sintetica ad azione disinquinante: prodotti con meccanismo di azione diverso da quello assorbente o disperdente.

Art. 3.

Istanza di riconoscimento di idoneità per i prodotti assorbenti o disperdenti

1. Le società produttrici ovvero le società che intendano immettere sul mercato nuovi prodotti appartenenti alle tipologie di cui all'art. 1 del presente decreto devono presentare istanza di riconoscimento di idoneità degli stessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la protezione della natura e del mare, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.

2. Tali istanze devono essere corredate dalla documentazione di cui all'allegato 1, comprensiva della scheda tecnica del prodotto redatta in conformità alle indicazioni di cui all'allegato 2 o 3, alla documentazione relativa ai test e alle prove di laboratorio di cui all'allegato 4 o 5 e la documentazione relativa alle informazioni da apporre sull'involucro esterno del prodotto redatta in conformità alle indicazioni di cui all'allegato 6.

3. La documentazione relativa ai test e alle prove di laboratorio di cui al precedente comma 2 dovrà pervenire da Enti e/o Istituti pubblici conformi ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e che dimostrino di partecipare a circuiti di intercalibrazione nazionali e/o internazionali, ovvero da laboratori privati accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Art. 4.

Istruttoria per il riconoscimento di idoneità

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verificata la conformità delle istanze di cui al precedente art. 3, trasmette all'Istituto superiore per la

protezione e la ricerca ambientale e all'Istituto superiore di sanità la documentazione tecnica necessaria ai fini dell'acquisizione di un parere congiunto sull'idoneità dei prodotti assorbenti o disperdenti.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base della conformità della documentazione di cui all'art. 3 e dei pareri tecnici di cui al precedente comma 1, provvede, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza, ad emanare un provvedimento che riconosce l'idoneità dei prodotti assorbenti o disperdenti all'impiego in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.

3. Qualora nel corso della istruttoria si renda necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa, il termine di novanta giorni di cui al comma 2, è sospeso fino alla data di ricevimento della suddetta documentazione.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare renderà pubblico sul sito internet istituzionale l'elenco dei prodotti assorbenti o disperdenti riconosciuti idonei ai sensi del presente decreto.

Art. 5.

Impiego dei prodotti riconosciuti idonei

1. Il provvedimento di cui al precedente articolo 4, comma 2 non costituisce formale autorizzazione all'effettivo impiego in mare dei prodotti assorbenti o disperdenti riconosciuti idonei. Tale autorizzazione deve essere appositamente rilasciata, di volta in volta, dal Centro operativo antinquinamento operante presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la protezione della natura e del mare - Divisione VII[a].

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di eventuali indicazioni fornite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e/o dall'Istituto superiore di sanità, e attraverso il provvedimento di riconoscimento di idoneità, può imporre prescrizioni all'impiego in mare dei prodotti assorbenti o disperdenti riconosciuti idonei.

3. I prodotti assorbenti o disperdenti riconosciuti idonei dovranno riportare sull'involucro esterno le informazioni di cui all'allegato 6 al presente decreto.

Art. 6.

Durata e rinnovo del provvedimento di riconoscimento di idoneità

1. Il provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al precedente art. 4, comma 2, ha durata quinquennale ed è rinnovabile, all'atto della scadenza, con le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. Qualora il prodotto già riconosciuto idoneo ai sensi del presente decreto non abbia mutato la sua composizione chimica e le sue caratteristiche fisiche alla data di scadenza del provvedimento di riconoscimento di idoneità, la società produttrice o che immette sul mercato il prodotto assorbente o disperdente, deve presentare una dichiarazione in cui si attesta che il prodotto ha conservato immutate la composizione chimica e le caratteristiche fisiche dalla data del suddetto provvedimento di riconoscimento di idoneità. È fatta salva la facoltà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Istituto superiore di sanità, di richiedere alla società produttrice o che immette sul mercato il prodotto assorbente o disperdente, documentazione tecnica integrativa che sia di supporto alla procedura del rinnovo del provvedimento di riconoscimento di idoneità.

3. Qualora il prodotto già riconosciuto idoneo ai sensi del presente decreto abbia mutato la sua composizione chimica e le sue caratteristiche fisiche alla data di scadenza del provvedimento di riconoscimento di idoneità, la società produttrice o che immette sul mercato il prodotto assorbente o disperdente, deve presentare una nuova istanza secondo le procedure di cui all'art. 3 del presente decreto al fine di ottenere il rinnovo del suddetto provvedimento.

Art. 7.

Aggiornamento degli allegati

1. L'aggiornamento delle procedure tecniche contenute negli allegati al presente decreto è effettuato con decreto del direttore generale per la protezione della natura e del mare.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. Sono fatte salve le istanze per il riconoscimento di idoneità dei prodotti assorbenti o disperdenti presentate ai sensi del decreto direttoriale 23 dicembre 2002 e s.m.i. nei novanta giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto.

2. I prodotti assorbenti e disperdenti riconosciuti idonei ai sensi del decreto direttoriale 23 dicembre 2002 e s.m.i. mantengono la loro idoneità sino alla naturale scadenza del provvedimento con il quale tale idoneità è stata riconosciuta. Il relativo rinnovo seguirà le procedure amministrative e tecniche di cui al presente decreto.

3. Il decreto del direttore generale dell'ispettorato centrale per la difesa del mare dell'11 dicembre 1997 «Approvazione delle procedure per l'autorizzazione all'uso dei prodotti disinquinanti in mare», il decreto del direttore generale per la difesa del mare del 23 dicembre 2002 «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi» e il decreto del direttore generale per la protezione della natura del 24 febbraio 2004 «Provvedimento di modifica del decreto 23 dicembre 2002 concernente "Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi"» sono abrogati.

Roma, 25 febbraio 2011

Il direttore generale: GRIMALDI

ALLEGATO 1

Documentazione da allegare all'istanza di idoneità

La documentazione che deve essere allegata alla istanza con la quale si richiede il riconoscimento di idoneità ai sensi del presente Decreto di un prodotto assorbente o disperdente è quella di seguito elencata:

a) scheda tecnica del prodotto assorbente o disperdente di cui agli Allegati 2 o 3;

b) documentazione attestante che il laboratorio che ha eseguito le prove, se Ente e/o Istituto Pubblico sia conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ovvero che partecipi a circuiti di intercalibrazione nazionali e/o internazionali, ove fosse privato sia accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

c) documentazione relativa alle prove di laboratorio effettuate ai sensi degli Allegati 4 o 5, comprendente i rapporti di prova corredati dai risultati dei test, elaborazione statistica, dati grezzi relativi a tutte le misure effettuate, schede tecniche A, B, C e D di seguito riportate;

d) documentazione relativa alle informazioni da riportare sull'involucro esterno del prodotto di cui all'Allegato 6.

SCHEDA A – Scheda tecnica riassuntiva delle informazioni

Nome del prodotto				
Forma con cui il prodotto è commercializzato (se assorbente)				
Produttore				
Responsabile dell'immissione nel mercato				
Elenco dei componenti chimici:				
Nome	numero CAS	percentuale in peso		
		minima	media	massima
1) 2) 3) …				

Sostanze in tracce	
Classificazione di pericolosità	
Stato fisico	
Peso Specifico	
Densità a 20°C	
Viscosità cinematica a 20°C	
Intervallo di viscosità entro cui il prodotto risulta efficace	
Punto di intorbidimento	
Infiammabilità	
Data di scadenza	
Precauzioni per lo stoccaggio	
Precauzioni per la conservazione	
Temperature di conservazione (min, max intervallo ottimale)	
Temperature che potrebbero causare la separazione dei componenti in soluzione, il cambiamento di stato chimico o fisico o un'alterazione dell'efficacia del prodotto	
Modalità per la manipolazione in sicurezza da parte dell'operatore	
Modalità di preparazione (tal quale o diluito)	
Modalità di impiego, recupero ed eventuale riutilizzo	
Condizioni meteo-marine ottimali per l'impiego	
Indicazioni di possibili restrizioni all'impiego	

SCHEDA B – Scheda restituzione dati del test di efficacia

Nome del prodotto				
	Replica 1	Replica 2	Replica 3	Replica 4
P = quantità di petrolio espressa in grammi (g)				
V = volume del campione (0,5 L)				
C = concentrazione iniziale del petrolio (g/L)				
p_1 = petrolio disperso espresso in grammi (g) nella prima aliquota (punto 2.1.2 lettera e)				
v_1 = volume della prima aliquota da saggio (50 mL)				
c_1 = concentrazione (g/L) di petrolio disperso misurato nella prima aliquota (50 mL)				

SCHEDA C – Scheda per la restituzione dati del test di stabilità

Stabilità in condizioni di agitazione:				
	Replica 1	Replica 2	Replica 3	Replica 4
p_2 = petrolio disperso espresso in grammi (g) nella seconda aliquota, di cui al par. 2.2.1				
v_2 = volume della seconda aliquota da saggio (100 mL)				
c_2 = concentrazione (g/L) di olio minerale disperso ed emulsionato misurato nella seconda aliquota da saggio (100 mL)				
S% = stabilità in condizioni di agitazione ovvero percentuale di petrolio disperso dopo un' ora.				
(E-S)% = scostamento della stabilità dall'efficacia				

Stabilità in condizioni di calma:				
	Replica 1	Replica 2	Replica 3	Replica 4
p_3 = petrolio disperso espresso in grammi (g) in ciascuna delle tre aliquote, di cui al par. 2.2.2				
v_3 = volume della aliquota da saggio (50 mL)				
c_3 = concentrazione (g/L) di petrolio disperso misurato nell'aliquota da saggio a un'ora (50 mL)				

S% = stabilità in condizioni di calma ovvero percentuale di petrolio disperso dopo un' ora.				
(E-S)% = scostamento della stabilità dall'efficacia				

SCHEDA D – Scheda per la restituzione dati dei saggi di tossicità

GENERALITA'

Denominazione prodotto	
Organismo test	
Metodo di prova	
Origine organismi[1]	

SENSIBILITA' SPECIFICA

Sostanza tossica di riferimento	
Range di riferimento e/o carta di controllo	
EC50 e limiti fiduciali (controllo positivo)	

SINTESI RISULTATI SAGGI

Data inizio prova						
Durata (ore)						
Concentrazioni testate (mg/L)	controllo	Conc. 1	Conc. 2	Conc. 3	Conc. 4	Conc. 5
Parametro di controllo 1						
Parametro di controllo 2						
Luce e fotoperiodo						
Temperatura (°C) di esposizione						
Acqua usata per il test	naturale/artificiale					
Metodo di calcolo EC50	pH					
	Salinità					
	Provenienza (*se naturale)*					
Sintesi dei Risultati						
EC 50 (mg/L)						
Parametri validazione[2]			L.F. INF		L.F. SUP	
Osservazioni[3]						

Dati grezzi

controllo	replica 1	replica 2	replica 3	Media ± s
	replica 4	replica 5	replica 6	
Concentrazione 1 (mg/L)	replica 1	replica 2	replica 3	Media ± s
	replica 4	replica 5	replica 6	
Concentrazione 2 (mg/L)	replica 1	replica 2	replica 3	Media ± s
	replica 4	replica 5	replica 6	
Concentrazione 3 (mg/L)	replica 1	replica 2	replica 3	Media ± s
	replica 4	replica 5	replica 6	
Concentrazione 4 (mg/L)	replica 1	replica 2	replica 3	Media ± s
	replica 4	replica 5	replica 6	
Concentrazione 5 (mg/L)	replica 1	replica 2	replica 3	Media ± s
	replica 4	replica 5	replica 6	
Concentrazione 6 (mg/L)	replica 1	replica 2	replica 3	Media ± s
	replica 4	replica 5	replica 6	

Considerazioni conclusive/Note

[1]Specificare se trattasi di popolazioni selvatiche, commerciali o allevate e la loro provenienza;
[2]Indicare i parametri di validazione quali ad esempio l’effetto sul controllo (mortalità, tasso di crescita, etc.);
[3]Riportare eventuali osservazioni utili sul comportamento degli organismi e/o sull’aspetto delle soluzioni durante l’esecuzione delle prove.

ALLEGATO 2

Indicazioni per la elaborazione della SCHEDA TECNICA di prodotti ASSORBENTI di origine sintetica o naturale non inerti

La Scheda Tecnica di un prodotto assorbente di origine sintetica o naturale non inerte per il quale si richiede il riconoscimento di idoneità ai sensi del presente Decreto deve contenere le seguenti informazioni:

a) nome e forma con i quali il prodotto sarà commercializzato;

b) identificazione del produttore e del responsabile dell'immissione sul mercato;

c) elenco dei componenti chimici e loro percentuale in peso (le percentuali devono indicare i pesi minimi, massimi e medi allo scopo di rappresentare il controllo della qualità e della variabilità del formulato);

d) numeri di registrazione attribuiti, ai sensi dell'art. 20, paragrafo 3 del regolamento (CE) n.1907/2006 ("regolamento REACH"), alle sostanze chimiche presenti nel prodotto e, qualora mancanti, indicazioni sulle motivazioni di tale mancanza;

e) assenza o presenza in tracce delle sostanze di cui alla tabella 1/A dell'Allegato 1 del Decreto 14 aprile 2009, n. 56 "Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del Decreto legislativo medesimo»";

f) classificazione di pericolosità ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006 ("regolamento REACH");

g) stato fisico;

h) peso specifico;

i) infiammabilità (secondo il metodo UNI EN ISO 2719: 2005 o secondo il metodo ASTM D93);

j) data di scadenza;

k) precauzioni per lo stoccaggio e la conservazione;

l) temperature minima e massima di conservazione (incluso il *range* ottimale);

m) modalità per la manipolazione in sicurezza da parte dell'operatore;

n) modalità di impiego, recupero ed eventuale riutilizzo;

o) condizioni meteo-marine ottimali per l'impiego;

p) indicazioni di possibili restrizioni all'impiego.

ALLEGATO 3

Indicazioni per la elaborazione della SCHEDA TECNICA di prodotti DISPERDENTI di origine sintetica o naturale

La Scheda Tecnica di un prodotto disperdente di origine sintetica o naturale per il quale si richiede il riconoscimento di idoneità ai sensi del presente Decreto deve contenere le seguenti informazioni:

a) nome con il quale il prodotto sarà commercializzato;

b) identificazione del produttore e del responsabile dell'immissione sul mercato;

c) elenco dei componenti chimici e loro percentuale in peso (le percentuali devono indicare i pesi minimi, massimi e medi allo scopo di rappresentare il controllo della qualità e della variabilità del formulato);

d) numeri di registrazione attribuiti, ai sensi dell'art.20, paragrafo 3 del regolamento (CE) n.1907/2006 ("regolamento REACH"), alle sostanze chimiche presenti nel prodotto e, qualora mancanti, indicazioni sulle motivazioni di tale mancanza;

e) elenco dei componenti principali suddiviso almeno nelle seguenti categorie: agenti ad azione disperdente, solventi e additivi;

f) assenza o presenza in tracce delle sostanze di cui alla tabella 1/A dell'Allegato 1 del Decreto 14 aprile 2009, n. 56 "Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del Decreto legislativo medesimo»";

g) classificazione di pericolosità ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006 ("regolamento REACH");

h) stato fisico;

i) peso specifico;

j) densità a 20°C;

k) viscosità cinematica a 20°C (secondo il metodo ASTM D 445);

l) punto di intorbidimento (secondo le norme IP 219/67 o secondo il metodo ASTM D2500);

m) intervallo di viscosità cinematica dell'idrocarburo a 20°C entro cui il prodotto risulta efficace;

n) infiammabilità (secondo il metodo UNI EN ISO 2719: 2005 o secondo il metodo ASTM D93);

o) data di scadenza;

p) precauzioni per lo stoccaggio e la conservazione;

q) temperature minima e massima di conservazione (incluso il *range* ottimale);

r) temperature che potrebbero causare la separazione dei componenti in soluzione, il cambiamento di stato chimico o fisico o un'alterazione dell'efficacia del prodotto;

s) modalità per la manipolazione in sicurezza da parte dell'operatore;

t) modalità di preparazione (tal quale o diluito);

u) modalità di impiego, recupero ed eventuale riutilizzo;

v) condizioni meteo-marine ottimali per l'impiego;

w) indicazioni di possibili restrizioni all'impiego.

ALLEGATO 4

METODOLOGIE ANALITICHE e CRITERI DI ACCETTABILITÀ delle risultanze dei test necessari per il riconoscimento di idoneità dei prodotti ASSORBENTI di origine sintetica o naturale non inerti

1. Al fine di riconoscere l'idoneità all'impiego in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi, un prodotto assorbente di origine sintetica o naturale non inerte deve essere sottoposto ai seguenti test:

a) test di efficacia di assorbimento da eseguirsi secondo quanto indicato al punto 2 del presente Allegato;

b) saggi di tossicità da eseguirsi secondo quanto indicato al punto 4 del presente Allegato.

2. **Test di efficacia di assorbimento**

Sono riportati i test per determinare l'idoneità del prodotto in termini di efficacia assorbente e di reversibilità del processo di assorbimento stesso. Quest'ultimo test può interpretarsi come una determinazione della stabilità dell'azione assorbente. I test proposti richiedono oltre alla normale strumentazione di laboratorio (inclusi termostato a circolazione sia interna, sia esterna di acqua ed estrattore Soxhlet), la seguente apparecchiatura specifica:

- dispositivo schiumatore-scolatore (Fig.1);
- dispositivo per test di cessione del petrolio assorbito (Fig. 2);
- agitatore oscillante termostatato, tipo Dubnoff.

2.1 Efficacia assorbente

2.1.1 Principio del metodo

Il metodo tende a determinare la capacità di assorbimento di solidi di tipo galleggiante nei confronti di petrolio stratificato su acqua di mare sintetica. Sono di seguito indicati due test da effettuare che consentono rispettivamente di:

A. determinare la quantità totale di petrolio eliminato come somma della quantità di petrolio assorbita dalle particelle assorbenti e di quella conglobata dalle particelle stesse;

B. determinare la quantità di petrolio eliminata per solo assorbimento dalle particelle assorbenti.

Test A

Preparare l'acqua di mare sintetica con la composizione in g/L di cui alla tabella 1. Pesare le quantità di sali utilizzando reattivi di grado analitico e solubilizzarle con acqua ultrapura (bidistillata e/o deionizzata).

Tabella 1. Composizione dell'acqua di mare sintetica

Sale	Concentrazione (g/L)
NaCl	22
$MgCl_2\ 6H_2O$	9,7
Na_2SO_4 (anidro)	3,7
$CaCl_2$ (anidro)	1,0
KCl	0,65
$NaHCO_3$	0,20
H_3BO_3	0,023

In una vaschetta di porcellana di forma rotonda (d.i. 21 cm, h 8,5 cm) introdurre 500 mL di acqua di mare sintetica; su di essa stratificare 150 mL di petrolio greggio *Arabian Light*, quindi spargere sulla superficie 10 g di prodotto assorbente. Porre la vaschetta su un termostato a 20°C ed agitare orizzontalmente per 5 minuti a 67 oscillazioni/minuto. Al termine raccogliere dalla superficie liquida l'assorbente imbevuto di petrolio, usando l'apposito schiumatore dotato di reticella metallica (400 maglie/cm^2; diametro del filo 0,1 mm) indicato in Fig. 3. Prelevare dalla quantità raccolta un'aliquota di 1- 2 g e sottoporla immediatamente a procedura di estrazione come di seguito riportata; trattare la parte rimanente come indicato nel test B.

Trattare l'aliquota di 1-2 g in un estrattore Soxhlet per 3 ore con 200 mL di una miscela estraente costituita da 80 volumi di *n*-esano e 20 volumi di metil-*t*-butiletere (MTBE). Effettuare la determinazione degli oli minerali sull'estratto seguendo il metodo ISO 9377-2 (2002). Seccare all'aria il campione di solido assorbente al termine dell'estrazione e pesarlo.

Analizzare l'assorbente non trattato con petrolio, con la stessa procedura analitica sopra riportata (bianco del metodo).

Calcolare la quantità di petrolio assorbito e conglobato come segue:

[Peso petrolio estratto(g) / Peso assorbente seccato (g)] – [Peso estratto del bianco (g) / Peso assorbente del bianco (g)].

Test B

Lo schiumatore, con il prodotto assorbente ed il petrolio trattenuto utilizzato per il test A, viene posto in posizione verticale per 3 ore per permettere, attraverso la reticella di cui è dotato lo schiumatore stesso, l'eliminazione del petrolio conglobato fra le particelle assorbenti. Al termine di tale tempo si preleva un campione di assorbente più petrolio assorbito di 2-3 g e si procede alla determinazione degli oli minerali come indicato per il test A.

Calcolare la percentuale di petrolio assorbito attraverso il rapporto fra grammi di petrolio assorbito rispetto al peso del campione espresso in grammi secondo la formula riportata nel test A.

3. **Test di stabilità dell'azione assorbente**

Si esegue una prova con un campione ottenuto con le modalità indicate nei test A e B del punto 2.1.1 dell'Allegato 4. Al termine delle tre ore di sgocciolamento previste nel test B, si preleva un'aliquota di campione, per effettuare il test di cessione utilizzando l'apparecchiatura indicata in Fig. 2. Il tubo di vetro di Fig. 2, chiuso all'estremità inferiore, viene riempito per metà di acqua di mare sintetica e termostatato a 20°C. Sulla superficie dell'acqua viene versato un quantitativo di campione prelevato dallo schiumatore al termine delle 3 ore tale da produrre uno strato di 4 cm di altezza; si chiude l'estremità superiore del tubo con l'apposito tappo dotato di reticella metallica, dello stesso tipo di quella usata per lo schiumatore, al quale è collegato un tubo di efflusso. Si fanno scorrere nel tubo, dal basso verso l'alto, con l'ausilio di una pompa, 25 litri di acqua di mare sintetica termostatata a 20°C attraverso il campione solido per 30 minuti. Al termine si prelevano 2-3 g di campione solido così trattato, si sottopongono ad estrazione in Soxhlet e sull'estratto si procede all'analisi degli oli minerali con il metodo ISO 9377-2 (2002) citato.

I risultati del presente test devono essere riportati sull'involucro esterno del prodotto, ai sensi dell'Allegato 6 (punto h) del presente Decreto.

4. **Saggi di tossicità**

Il saggio indicato verifica che non vengano rilasciati nell'acqua di mare, dal prodotto assorbente, composti in grado di esercitare un'azione tossica su organismi marini.

Il saggio di tossicità deve essere eseguito sull'eluato del prodotto, impiegando almeno una delle specie di crostacei di cui alla tabella seguente, con il relativo metodo (e suoi successivi aggiornamenti) e periodo di esposizione.

Specie	**Metodo**	**Periodo di esposizione**
Acartia tonsa	UNICHIM pr MU 2365 (2010)	48h
Artemia franciscana	APAT-IRSA-CNR 8060 (2003)	96h
Amphibalanus amphitrite	UNICHIM pr MU 2245 (2010)	48h
Corophium orientale	UNICHIM pr MU 2246 (2010)	96h
Tigriopus fulvus	UNICHIM pr MU 2396 (2010)	96h

4.1. Preparazione dell'eluato del prodotto

a) distribuire il prodotto assorbente in acqua marina sintetica, preparata secondo quanto indicato nella tabella al punto 2.1.1 del presente Allegato, alla concentrazione di 20 g/L;

b) tenere in agitazione la sospensione, termostatando a 25°C, per un periodo di 48 ore. Al termine di tale periodo filtrare su filtro in fibra di vetro di 1-2 µm. Il liquido così ottenuto dopo filtrazione costituisce l'eluato da utilizzare tal quale per l'esecuzione del saggio di tossicità prescelto.

5. **Criteri di accettabilità delle risultanze dei test ai fini del riconoscimento di idoneità di un prodotto assorbente di origine sintetica o naturale non inerte**

Sulla base del test di efficacia (test B) un prodotto è considerato accettabile, quando l'assorbente è in grado di trattenere almeno il 60% di petrolio rispetto al suo peso.

Sulla base del saggio di tossicità un prodotto è considerato accettabile quando non mostri effetti di tossicità statisticamente significativi (*P* >0,05 mediante test-t per campioni a varianza disomogenea) rispetto al controllo.

ALLEGATO 5

METODOLOGIE ANALITICHE e CRITERI DI ACCETTABILITÀ delle risultanze dei test necessari per il riconoscimento di idoneità dei prodotti DISPERDENTI di origine sintetica o naturale

1. Al fine di riconoscere l'idoneità all'impiego in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi un prodotto disperdente di origine sintetica o naturale deve essere sottoposto ai seguenti test secondo le modalità di preparazione di cui all'Allegato 3, lettera s) del presente Decreto:

a) test di efficacia e stabilità da eseguirsi secondo quanto indicato al punto 2 del presente Allegato;

b) test di biodegradabilità da eseguirsi secondo quanto indicato al punto 3 del presente Allegato;

c) valutazione del potenziale di bioaccumulo da eseguirsi secondo quanto indicato al punto 4 del presente Allegato;

d) saggi di tossicità da eseguirsi secondo quanto indicato al punto 5 del presente Allegato.

2. Test di efficacia e stabilità

2.1. Test di efficacia

L'efficacia del disperdente viene determinata in termini di olio sospeso ed emulsionato dopo l'aggiunta del prodotto in esame in condizioni standardizzate di agitazione e in termini di stabilità dell'emulsione, determinata quest'ultima sia in condizioni standard di agitazione, sia in condizioni di calma. Entrambe queste caratteristiche (efficacia del disperdente e stabilità dell'emulsione) si basano sulla determinazione del parametro oli minerali, da effettuarsi seguendo il metodo ISO 9377-2 (2002).

2.1.1. Strumentazione

pH-metro, stufa, bilancia analitica, micropipetta, termometro (0-50 °C) e agitatore oscillante termostatato, (tipo Dubnoff, regolabile a 67 oscillazioni/minuto con una escursione orizzontale di 6 cm).
Per la parte relativa alla determinazione degli idrocarburi totali fare riferimento al metodo ISO 9377-2 (2002).

2.1.2. Modalità esecutive

a. Preparare una soluzione di disperdente e petrolio grezzo *Arabian Light*, miscelando una parte di disperdente con 10 parti di petrolio;
b. introdurre 500 mL di acqua marina preparata secondo lo schema riportato in tabella 1 di cui all'Allegato 4, in ciascuno dei 4 imbuti separatori da 500 mL (3 repliche e 1 controllo);
c. misurare e registrare la temperatura dell'acqua (20±1 °C);
d. aggiungere 500 μL della soluzione disperdente+petrolio nelle 3 repliche e 500 μL di petrolio senza disperdente nel controllo;

e. agitare energicamente ciascun imbuto separatore per 2 min. Al termine dell'agitazione prelevare un'aliquota di 50 mL su cui eseguire il dosaggio della quantità di petrolio grezzo disperso, effettuato in accordo con il metodo indicato al par 2.1 del presente Allegato;
f. prelevare un'ulteriore aliquota di 100 mL da ciascun imbuto su cui effettuare il test di stabilità in condizioni di agitazione;
g. porre gli imbuti separatori con l'aliquota rimanente (350 mL) in termostato a 20°C da utilizzare successivamente per il test di stabilità in condizioni di calma.

2.2. Test di stabilità

La stabilità del petrolio disperso deve essere misurata sia in condizioni di agitazione sia in condizioni di calma.

2.2.1. Test in condizioni di agitazione

Travasare l'aliquota di 100 mL in una beuta da 250 mL. Agitare per 6 ore a 67 oscillazioni/minuto usando l'agitatore Dubnoff termostatato a 20°C. Al termine delle 6 ore, prelevare un'aliquota 50 mL dal fondo della beuta e versarla in un imbuto separatore da 100 mL. Procedere al dosaggio degli oli minerali, secondo il metodo ISO 9377-2 (2002).

2.2.2. Test in condizioni di calma

Dagli imbuti separatori messi a riposo in termostato a 20°C prelevare in tempi successivi (1, 2 e 23 ore), per mezzo del rubinetto, tre aliquote di 50 mL ciascuna su cui effettuare la determinazione degli oli minerali come indicato al par. 2.1.

2.3. Calcoli

2.3.1. Efficacia

CALCOLO DELL'EFFICACIA

P = quantità di petrolio espressa in grammi (g)

V = volume del campione (0,5 L)

C = concentrazione iniziale del petrolio (g/L)

p_1 = petrolio disperso espresso in grammi (g) nella prima aliquota (punto 2.1.2 lettera e)

v_1 = volume della prima aliquota da saggio (50 mL)

c_1 = concentrazione (g/L) di petrolio disperso misurato nella prima aliquota (50 mL)

$E\%$ = efficacia dell'azione emulsionante

$$C = \frac{P}{V} \text{ g/L}$$

$$c_1 = \frac{p_1}{v_1} \times 1000 \text{ g/L}$$

$$E\% = \frac{c_1}{C} \times 100$$

2.3.2. Stabilità

CALCOLO DELLA STABILITÀ

Stabilità in condizioni di agitazione:

p_2 = petrolio disperso espresso in grammi (g) nella seconda aliquota, di cui al par. 2.2.1

v_2 = volume della seconda aliquota da saggio (100 mL)

c_2 = concentrazione (g/L) di olio minerale disperso ed emulsionato misurato nella seconda aliquota da saggio (100 mL)

$c_2 = \frac{p_2}{v_2} \times 1000$ g/L

S%= stabilità in condizioni di agitazione ovvero percentuale di petrolio disperso al termine dell'agitazione

$S\% = \frac{c_2}{c_1} \times 100$

(E-S)% = scostamento della stabilità dall'efficacia

Lo scostamento della stabilità dall'efficacia viene determinato con la formula:

(E-S)% = 100 - *S%*

Ovvero, fatto 100 il quantitativo di petrolio disperso, misurato con il test di efficacia, si determina in termini percentuali la quantità di petrolio che è ancora rimasto disperso al termine dell'agitazione del test di stabilità di cui al par. 2.2.1

Stabilità in condizioni di calma:

p_3 = petrolio disperso espresso in grammi (g) in ciascuna delle tre aliquote, di cui al par. 2.2.2

v_3 = volume della aliquota da saggio (50 mL)

c_3 = concentrazione (g/L) di petrolio disperso misurato nell'aliquota da saggio a un'ora (50 mL)

S%= stabilità in condizioni di calma ovvero percentuale di petrolio disperso dopo un' ora.

(E-S)% = scostamento della stabilità dall'efficacia

$c_3 = \frac{p_3}{v_3} \times 1000$ g/L

$S\% = \frac{c_3}{c_1} \times 100$

Lo scostamento della stabilità dall'efficacia viene determinato con la formula:

(E-S)% = 100 - *S%*

Ovvero, fatto 100 il quantitativo di petrolio disperso, misurato con il test di efficacia, si determina in termini percentuali la quantità di petrolio che è ancora rimasto disperso dopo un'ora di riposo.
Per il calcolo della stabilità a 2 ed a 23 ore utilizzare le formule sopra riportate sostituendo il valore del parametro c_3 con le rispettive concentrazioni di petrolio disperso nei due tempi di prelievo indicati.

3. **Test di biodegradabilità**

Effettuare il test di biodegradabilità sui componenti organici del prodotto seguendo la metodica "*closed bottle*" indicata nella linea guida OECD n. 306 (17 luglio 1992), utilizzando acqua di mare naturale caratterizzata come indicato nel metodo stesso.

4. **Valutazione del potenziale di bioaccumulo**

Per ciascuna sostanza presente nel prodotto deve essere fornito il valore di bioconcentrazione (BCF), ottenuto con metodi standardizzati e corredato da specifica documentazione.

In via subordinata, qualora il BCF non fosse disponibile, deve essere fornito il valore del *log* K_{ow} di ciascuna sostanza presente nel prodotto, determinato sperimentalmente, utilizzando metodi standardizzati.

Qualora non sia possibile determinare sia il valore di BCF sia quello del *log* K_{ow} dovrà essere giustificata, sulla base di adeguata documentazione, l'impossibilità tecnica di esecuzione dei test o la non rilevanza del potenziale di bioaccumulo.

5. **Saggi di tossicità**

La tossicità dei prodotti disperdenti deve essere valutata attraverso saggi di tossicità su organismi marini appartenenti a 3 livelli trofici (alghe, crostacei e pesci).

5.1 Preparazione del campione

La soluzione madre del prodotto disperdente deve essere preparata al momento dell'uso, sciogliendo o diluendo in matracci tarati in vetro borosilicato una quantità nota di prodotto (≤1000 mg/L) e portando a volume con acqua di diluizione.

Nella preparazione della soluzione madre, al fine di massimizzare la solubilizzazione e l'omogeneità della soluzione, dovranno essere seguite le indicazioni riportate in: "OECD *Series on Testing and Assessment* No. 23. *Guidance document on aquatic toxicity testing of difficult substances and mixtures*. Documento ENV/JM/MONO(2000)6".

Nei casi in cui nella soluzione siano presenti una o più sostanze con caratteristiche adsorbenti a concentrazioni <1 mg/L, si deve procedere al condizionamento dei contenitori utilizzando le soluzioni alle medesime concentrazioni che verranno impiegate nei test.

5.2 Saggio di tossicità su alghe

Effettuare il saggio di inibizione della crescita algale secondo il metodo UNI EN ISO 10253: 2006.

5.3 Saggio di tossicità su crostacei marini

Effettuare il saggio di tossicità su crostacei marini impiegando almeno una delle specie di cui alla tabella seguente, con il relativo metodo (e successivi aggiornamenti) ed utilizzando il periodo di esposizione specifico indicato.

Specie	**Metodo**	**Periodo di esposizione**
Acartia tonsa	UNICHIM pr MU 2365 (2010)	48h
Artemia franciscana	APAT-IRSA-CNR 8060 (2003)	96h
Amphibalanus amphitrite	UNICHIM pr MU 2245 (2010)	48h
Corophium orientale	UNICHIM pr MU 2246 (2010)	96h
Tigriopus fulvus	UNICHIM pr MU 2396 (2010)	96h

Nei saggi di tossicità a 96 ore su crostacei deve essere effettuato un rinnovo delle soluzioni dopo 48 ore avendo cura di sostituire il maggior volume operativamente possibile.

Il rinnovo delle soluzioni dovrà comunque essere effettuato ogni 24 ore nel caso di prodotti rapidamente degradabili o qualora si verifichino condizioni di disomogeneità delle soluzioni test.

Per verificare l'idoneità della popolazione di organismi all'impiego nei saggi con i prodotti disperdenti, la sensibilità specifica deve essere conforme a quanto indicato nei rispettivi metodi, in termini di controllo positivo rispetto ad una sostanza tossica di riferimento.

Il risultato deve essere espresso come EC50 (limiti fiduciali al 95%).

Qualora la EC50 risulti indeterminata perché maggiore di 1000mg/L, è sufficiente indicare la dicitura "EC50 >1000 mg/L".

5.4 <u>Saggio di tossicità su pesci marini</u>

Effettuare i saggi di tossicità su pesci marini impiegando *Dicentrarchus labrax* o *Sparus aurata,* riferendosi alla metodica indicata nella linea guida OECD n. 203 (17 luglio 1992), modificata dalle seguenti specifiche:

- utilizzare come controllo e diluente acqua di mare naturale o sintetica;
- l'acqua di mare naturale deve provenire da aree non soggette a scarichi o sversamenti originati da fonti diffuse di inquinamento e deve essere filtrata con filtri da 10 μm prima dell'uso;
- l'acqua di mare sintetica può avere la composizione di cui alla tabella 1, Allegato 4, oppure essere ricostituita mediante utilizzo delle miscele di sali comunemente reperibili in commercio nel settore acquariologico;
- al momento dell'impiego la salinità sia dell'acqua di mare naturale, sia di quella sintetica deve essere compresa tra 20 e 22 PSU, previo condizionamento degli organismi;
- la taglia degli esemplari da sottoporre al saggio deve essere di 5,0±1,5 cm;
- ogni concentrazione deve essere allestita con almeno 3 repliche, ciascuna delle quali deve comprendere almeno 7 individui;
- il saggio deve svolgersi alla temperatura di 20±1 °C;
- il saggio deve avere un periodo di esposizione di 96h, con il rinnovo delle soluzioni (almeno per il 95%) dopo 48h;

- Il test è considerato valido se la mortalità nel controllo non eccede il 10% alla fine del test e se la concentrazione di ossigeno disciolto risulta ≥ 60% del valore di saturazione in aria per tutta la durata del test.

Il rinnovo delle soluzioni dovrà essere effettuato ogni 24 ore nel caso di prodotti rapidamente degradabili o qualora si verifichino condizioni di disomogeneità delle soluzioni test.

Per verificare l'idoneità della popolazione di pesci all'impiego nei saggi con i prodotti disperdenti, deve essere condotto un saggio di tossicità (organizzato con almeno 5 concentrazioni e almeno 3 repliche ciascuna) con la sostanza di riferimento Sodio Dodecil Solfato (SDS) (CAS NUMBER 4706-78-9), la cui LC50 a 48h deve risultare <10 mg/L.

La soluzione madre di SDS deve essere preparata al momento dell'uso.

Il risultato deve essere espresso come EC50 (limiti fiduciali al 95%). Qualora la EC50 risulti indeterminata perché maggiore di 1000 mg/L, è sufficiente indicare la dicitura "EC50 >1000 mg/L".

6. Criteri di accettabilità delle risultanze dei test ai fini del riconoscimento di idoneità di un prodotto disperdente di origine sintetica o naturale

1. Il punto di infiammabilità, determinato in accordo al metodo UNI EN ISO 2719: 2005, deve essere superiore a 55 °C;

2. La viscosità cinematica, misurata a 20 °C secondo il metodo ASTM D 445, deve essere inferiore o uguale a 400 cSt;

3. Il punto di intorbidimento, determinato secondo le norme IP 219/67, deve essere inferiore o uguale a -10°C;

4. L'efficacia del prodotto, determinata secondo la metodica di cui al presente Allegato, deve essere tale da disperdere almeno il 60% del petrolio;

5. La stabilità della dispersione in condizioni di agitazione deve rimanere pressoché inalterata, mostrando scostamenti percentuali rispetto ai valori di efficacia contenuti entro il 10%; la stabilità della dispersione in condizioni di calma deve rimanere pressoché inalterata entro le 2 ore, con scostamenti accettabili entro il 10%, e può diminuire al massimo del 40% dopo le 23 ore. Qualora il prodotto non soddisfi integralmente i criteri di accettabilità sulla stabilità della dispersione in condizioni di calma, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare valuterà l'eventuale riconoscimento di idoneità con prescrizioni all'impiego ai sensi dell'art. 5, comma 2, del presente Decreto;

6. La tossicità negli organismi marini, determinata secondo le indicazioni di cui al presente Allegato, deve prevedere per tutti gli organismi una EC50 maggiore di 10 mg/L;

7. Tutti i componenti del prodotto devono risultare biodegradabili con un consumo di ossigeno maggiore del 60% del ThOD.;

8. In riferimento al bioaccumulo, il *log* K_{ow} di tutti i componenti organici del prodotto deve essere inferiore o uguale a 3 oppure un BCF misurato minore di 500.

ALLEGATO 6

Informazioni da riportare sull'involucro esterno del prodotto assorbente o disperdente riconosciuto idoneo

1. Le informazioni che i prodotti assorbenti o disperdenti riconosciuti idonei ai sensi del presente Decreto dovranno riportare sull'involucro esterno sono le seguenti:

a) specifiche per la manipolazione del prodotto;
b) indicazioni di sicurezza per gli operatori (equipaggiamento o dispositivi di protezione individuali richiesti);
c) intervallo di temperatura di applicazione e temperatura ottimale;
d) condizioni di conservazione e scadenza;
e) mezzo idoneo per l'applicazione (aereo, imbarcazione, ecc);
f) percentuale della diluizione del prodotto con acqua o uso tal quale;
g) quantità da impiegare per unità di idrocarburi sversati;
h) stabilità.

11A03807

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.